

Data: 5 ottobre 2017

Regione: Lombardia_

QUESITO su: *conflitto di interessi sec l'art 53 del TUPI (Testo Unico Pubblico Impiego).*
Si tratta di attività di relatore, consulenza per articoli scientifici, redazione di libri, pubblicazioni, ecc, quindi attività non sanitarie a cui molti Colleghi sono invitati a partecipare.

Roma, 6/10/2017

Prot. n. 1826/2017/Servizi

RISPOSTA:

La normativa in tema di incompatibilità del pubblico dipendente, contenuta nell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/01, stabilisce che non rientrano tra gli incarichi retribuiti soggetti a preventiva autorizzazione quelli derivanti dalla *"partecipazione a convegni e seminari"* (cfr. art. 53, co. 6, D.lgs. n.165/01).

Ferma restando la predetta disposizione generale, va tuttavia rilevato che, con specifico riferimento al settore della dirigenza medica, la legge e il contratto collettivo classifica la partecipazione del dirigente a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente, nonché le relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi, come attività non rientranti nella libero professionale intramuraria (v. art. 13, DPCM 27 marzo 2000 – Atto di indirizzo e coordinamento sull'esercizio della LPI - e art. 60, co. 1, lett- a) e d) del Ccnl 8 giugno

2000 – area dirigenza medica e veterinaria); le quali, tuttavia, quand’anche a carattere non gratuito, *“possono essere svolte dal dirigente previa autorizzazione da parte dell’Azienda che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell’impegno richiesto non siano incompatibili con l’attività e gli impegni istituzionali”* (v. art. 13, co. 2, DPCM 2000 e art. 60, comma 2, Ccnl 8.6.2000).

La materia, quindi, deve trovare specifica disciplina nei regolamenti aziendali sugli incarichi extra-istituzionali e le incompatibilità del personale.

Di norma, la maggior parte dei regolamenti aziendali, non richiedono la preventiva autorizzazione alla partecipazione del dirigente a convegni in qualità di relatore, ma la mera comunicazione, operando tuttavia un distinguo in base alla tipologia di evento comunicato, ossia se si tratta di una relazione al convegno in senso stretto oppure se prevalgono in essa elementi didattici e formativi, per i quali è di regola prevista l’autorizzazione preventiva.

Ferma restando la suddetta disciplina contrattuale, l’attività retribuita di docenza/relazione ad un convegno potrebbe altresì investire la questione del conflitto d’interessi c.d. potenziale, qualora ad esempio lo “sponsor” del convegno sia una società fornitrice di beni e servizi dell’amministrazione.

Al riguardo l’art. 53, comma 5 del D.lgs. n. 165/01 stabilisce espressamente che *“...il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono **disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati**, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”* (art. 53, comma 5, D.lgs. n. 165/2001).

Anche in questo caso, quindi, in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, la P.A. è tenuta a fissare preventivamente i criteri oggettivi in base ai quali rilasciare o meno l’autorizzazione, onde evitare un’eccessiva discrezionalità delle determinazioni, nonché situazioni di disparità di trattamento.

Al riguardo, già il Piano nazionale anticorruzione, adottato con delibera ANAC dell’11 settembre 2013, n. 72, aveva stabilito che tutte le amministrazioni *“devono adottare l’atto contenente i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. L’elaborazione e la trasmissione delle proposte e l’adozione dell’atto contenente i criteri per il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi*

debbono essere compiuti tempestivamente e indicati nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della Corruzione".

Inoltre, parte della giurisprudenza di merito ha precisato che il potere di autorizzare l'incarico da parte dell'Amministrazione deve essere esercitato nei limiti dei principi di buona fede e correttezza che regolano il rapporto contrattualizzato, sicché l'eventuale provvedimento di diniego deve contenere un'adeguata indicazione degli elementi che lo fondano, così da consentire il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere di autorizzazione e di revoca nell'ambito del rapporto negoziale (v. Tribunale di Pisa, 15 aprile 2016).

Nel descritto quadro e con riferimento alla fattispecie concreta, si ritiene che essendo l'incarico di docenza conferito da una società esterna (la GC Congressi Srl) non fornitrice dell'amministrazione o comunque non avente un apparente collegamento con altre società fornitrici, e non avendo altresì il dirigente un ruolo d'ufficio nell'individuazione di società fornitrici ovvero nella scelta di beni e servizi oggetto di fornitura, non possa sussistere un conflitto d'interesse tale da *"pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente"*.

In ogni caso, come ribadito più volte, resta l'obbligo in capo all'amministrazione di regolare preventivamente i casi di potenziale conflitto di interessi con l'adozione in via preventiva dei criteri di autorizzazione, evitando di comprimere eccessivamente il diritto alla libertà di espressione e alla manifestazione del pensiero del lavoratore.

In caso contrario, il dirigente potrebbe agire in giudizio al fine di ottenere un risarcimento del danno emergente da perdita di chance (commisurato al compenso che avrebbe percepito qualora fosse stato svolto l'incarico).

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti.

Avv. Vincenzo Bottino
Consulente legale Anaa Assomed